

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 30 giugno 2010, n. 18

Calendario venatorio 2010/11.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", la quale prevede all'art. 96 che fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico - venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita;

Vista la deliberazione n. 01/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 25 giugno 2010 con la quale è stato adottato il Calendario Venatorio;

Decreta

Art.1

L'attività venatoria in Sardegna per la stagione 2010/11 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art.2

I titolari di porto d'arma per uso di caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all'art. 46 della L. R. 29.07.1998, n. 23.

Art.3

L'esercizio della caccia è consentito con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.

Art.4

I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

Art.5

Per l'annata venatoria 2010/11 è consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina di seguito riportate, nei tempi e con il rispetto delle modalità a fianco indicate:

1) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia

a) tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	Nei giorni 2 e 5 settembre alla posta e senza l'uso del cane.
b) pernice sarda e lepore sarda	Nei giorni 19 e 26 settembre; 3 e 10 ottobre 2010, anche in forma vagante e con l'uso del cane.
c) coniglio selvatico, volpe, allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, cesena, codone, colombaccio (<i>Columba palumbus</i>), cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, ghiandaia, merlo, mestolone, moretta comune, moriglione, pavoncella, porciglione, quaglia, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	Nei giorni 19 e 26 settembre; 3 e 10 ottobre 2010, anche in forma vagante e con l'uso del cane. Dal 14 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011 nei giorni di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali, anche in forma vagante e con l'uso del cane.
d) cinghiale	Nei giorni: 7, 14, 21 e 28 novembre 5, 8, 12, 19 e 26 dicembre 2, 6, 9, 16, 23 e 30 gennaio; anche con il sistema della battuta e con l'uso della munizione a palla unica.

2) Orario di caccia

Nei giorni suindicati la caccia potrà essere esercitata secondo l'orario di seguito riportato:

dal 1° al 15 settembre	dalle ore 6.00 alle ore 20.30 (orario legale)
dal 16 al 30 settembre	dalle ore 6.15 alle ore 20.15 (" ")
dal 1° al 15 ottobre	dalle ore 6.30 alle ore 20.00 (" ")
dal 16 al 30 ottobre	dalle ore 6.45 alle ore 19.30 (" ")
dal 31 ottobre al 15 novembre	dalle ore 6.00 alle ore 18.15 (orario solare)
dal 16 al 30 novembre	dalle ore 6.15 alle ore 18.00 (" ")
dal 1° al 15 dicembre	dalle ore 6.30 alle ore 18.00 (" ")
dal 16 al 31 dicembre	dalle ore 6.45 alle ore 18.00 (" ")
dal 1° al 15 gennaio	dalle ore 6.45 alle ore 18.15 (" ")
dal 16 al 31 gennaio	dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (" ")

Art.6

L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011.

Art.7

La caccia alla volpe è consentita mediante il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale.

Art.8

In una giornata di caccia il cacciatore non potrà abbattere più di 15 capi di selvaggina di cui:

- pernice massimo 2 (due);
- lepore massimo 1 (una), non potranno essere catturati più di due esemplari nell'arco delle quattro giornate di caccia consentite;
- coniglio massimo 5 (cinque);
- anatidi (germano reale, codone, fischione, mestolone, moretta comune, moriglione, alzavola) massimo 10 (dieci);

Nella stessa giornata di caccia il cacciatore potrà abbattere:

- turdidi (merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello), cornacchia grigia e ghiandaia, sino ad un totale di capi tale che, durante la stessa giornata, non siano abbattuti complessivamente più di 30 capi di selvaggina (ivi compresi i capi abbattibili ai precedenti commi).

Per quanto attiene la caccia al cinghiale, in una gior-

nata non potranno essere abbattuti più di 3 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 15 cinghiali per compagnia, composta da qualsiasi numero di cacciatori; ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta.

I capi di cui al comma precedente, abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Nell'arco di una giornata non si potranno altresì abbattere più di 2 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 10 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

Art.9

Il cacciatore dovrà segnare in modo indelebile sul libretto venatorio contenuto nell'autorizzazione regionale, prima di iniziare l'esercizio venatorio, la data del giorno di caccia e i capi di selvaggina abbattuti appena incarnierati.

I capi abbattuti di lepre dovranno essere annotati con la dicitura LEPRE.

I capi di selvaggina migratoria abbattuti possono essere segnati alla fine della giornata di caccia.

La trasgressione di quanto previsto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa dell'art.31, lett. i) della legge 11/2/1992, n.157.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia trasmettere al termine dell'annata venatoria tramite la Provincia di appartenenza (in assenza degli A.T.C.) non oltre la data del 31/03/2011, all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente il foglio allegato al libretto venatorio, contenente le annotazioni sui capi di selvaggina abbattuta.

Su detto foglio dovranno altresì essere indicate le generalità del titolare e il comune di residenza.

Art.10

E' vietata l'esportazione della pernice sarda (*Alectoris barbara*), del cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (così come stabilito dal precedente art. 8).

Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l'esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art.11

E' sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'elenco sopra riportato;

- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;

- la caccia alla folaga, ai palmipedi e al coniglio selvatico con il sistema della battuta;

- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);

- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;

- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;

- l'addestramento dei cani nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (17 e 18 settembre 2010);

- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;

- l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra). E' vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

Art.12

I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n. 23/98, ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda, nelle giornate stabilite dal Calendario venatorio (19 e 26 settembre, 3 e 10 ottobre c.a.), unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita.

Art. 13

E' fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso del gilet ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia grossa organizzata con il sistema della battuta.

Art.14

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 - L.R. 23/98);

- aree naturali protette (L. 394/91);

- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);

- misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale (D. M. del 17 ottobre 2007);

- misure di tutela sanitarie stabilite dal D.A.I.S. in attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella regione Sardegna.

Uras

ESTRATTO DECRETO DELL'ASSESSORE ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA 22 giugno 2010, n. 5

Bilancio regionale 2010 - art. 9, comma 6, L.R. 11/2006 - Variazione compensativa tra i capitoli della UPB S04.10.006.

L'Assessore